



## Convenzione tra il COMUNE DI DESIO e la SCUOLA

### FRA

L'Amministrazione Comunale di Desio (di seguito Ente Locale), P.IVA/cod. fisc. 00696660968, rappresentata dalla Dr.ssa Elvira Antenucci nata a Verona il 09.07.1972, Dirigente Area Persona e Famiglia a ciò autorizzata con atti G.C. n. 38 del 18.2.2003

e

il sig.r/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ cod. fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della Scuola \_\_\_\_\_ con sede a Desio in Via \_\_\_\_\_ (di seguito E.G. in quanto gestore della scuola);

### PREMESSO:

- Che in attuazione del principio costituzionale del diritto allo studio, si intende promuovere tutte le iniziative atte a garantire alla popolazione cittadina in età prescolare, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia come diritto alla "prima formazione di base" in un contesto professionale adeguato, nel rispetto delle esigenze educative ed economiche delle famiglie;
- Che la L.R. 31 del 20.3.1980 al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale per l'effettiva generalizzazione del diritto allo studio dall'infanzia all'assolvimento dell'obbligo;
- Che la Regione Lombardia, con la L.R. dell'11.2.1999, n. 8 "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome" intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione tramite un intervento finanziario distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione;

**IN ATTUAZIONE** della Legge 18.3.1968, n. 444 e del D.P.R. n. 416 del 31.5.1974, del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 3.6.1991 per la parte relativa agli orientamenti dell'attività educativa nella scuola materna statale, e delle Indicazioni per il curriculum della scuola dell'Infanzia e del 1° ciclo d'istruzione del 31.07.2007, della Legge 10.3.2000, n. 62 relativa alla Parità Scolastica, e nel D.P.R. 616 del 24.7.1977 per quanto attiene alle funzioni delegate in materia ai Comuni;

### RAVVISATA:

- La necessità di favorire l'educazione e la socializzazione dei bambini dai tre ai sei anni e la frequenza degli stessi alle scuole dell'infanzia senza discriminazione alcuna;

- La necessità di garantire l'accesso alla scuola dell'infanzia al più alto numero di bambini, con precedenza per quelli residenti nel Comune, aventi diritto in quanto questo costituisce, pur in assenza dell'obbligatorietà della frequenza, una significativa conquista sociale ed educativa sia per le famiglie che per i bambini;
- L'esistenza in Lombardia di un pluralismo di soggetti e di esperienze che hanno consentito e consentono di tendere all'obiettivo della generalizzazione del servizio della scuola dell'infanzia;

**RITENUTO** fondamentale il ruolo svolto dalle varie istituzioni educative delle scuole dell'infanzia presenti sul territorio comunale, che tutte insieme concorrono all'obiettivo della generalizzazione del servizio, in modo da garantire il diritto di tutti i bambini e le bambine in età 3-6 anni di godere di pari opportunità formative ed educative;

**SI CONVIENE** e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 – Condizioni di accoglienza**

L'Ente Gestore della scuola si impegna ad accogliere prioritariamente l'iscrizione di tutti i bambini residenti a Desio che ne facciano richiesta in relazione al numero dei posti disponibili all'inizio dell'anno scolastico di riferimento, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura, religione, nel rispetto del Piano dell'Offerta Formativa (in età d'ammissione alla scuola d'infanzia secondo le norme vigenti), favorendo l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale o con deficit.

L'Ente Gestore, nella formazione delle sezioni, si impegna ad ottemperare alle norme previste dall'art. 2 del regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20.03.2009, n. 89 e dall'art. 9 D.P.R. n. 81/2009, nonché ad attenersi ai criteri d'accesso stabiliti e concordati dalle scuole d'infanzia del territorio.

### **Art. 2 – Partecipazione delle famiglie**

L'E.G. si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola sia a livello organizzativo che pedagogico, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali in cui siano rappresentate le famiglie stesse.

### **Art. 3 – Contribuzione degli utenti**

Le scuole materne autonome convenzionate si impegnano ad applicare le rette di frequenza stabilite dal Comune per tutte le scuole d'infanzia paritarie, previo confronto nell'ambito del tavolo permanente di cui all'articolo 5.

### **Art. 4 – Qualifica e trattamento del personale**

L'E.G. è tenuto a:

- a) dotarsi di personale adeguato, ai sensi della Legge n. 62/2000 e del D.M. n. 83/2008, che prevedono la vigilanza della Direzione Scolastica Regionale;
- b) garantire la presenza di personale stabile, in possesso dei requisiti di legge, regolarmente assunto e dipendente dall'ente gestore;

- c) applicare il C.N.C.L. F.I.S.M. – FLC CGIL-CISL Scuola - UIL Scuola - SNALS conf. S.A.L. e i contratti integrativi locali per il personale dipendente ed eventuali convenzioni con le Congregazioni religiose;
- d) provvedere alla sostituzione del personale docente e non docente (anche con risorse interne), in caso di assenze temporanee;
- e) provvedere a dotarsi di personale ausiliario opportunamente formato e proporzionato al numero degli iscritti e al progetto educativo di ogni scuola e in grado di assicurare idonee condizioni igienico-sanitarie degli edifici.

## **Art. 5 – Formazione permanente e qualificazione del servizio**

L'Ente Gestore si impegna a:

- a) garantire la formazione permanente del proprio personale tramite la partecipazione a convegni e/o seminari organizzati da Università, altri Enti specializzati o tenuti da professionisti in house, per almeno 10 ore annue.
- b) garantire la qualificazione e la continuità verticale con altri servizi (in particolare con gli asili nido e le scuole primarie) partecipando a incontri di progettazione/programmazione, promossi e gestiti in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, con le Scuole Primarie, con gli Asili nido pubblici e privati;
- c) utilizzare una quota dei contributi comunali di cui al successivo art. 8, definita in accordo con l'Amministrazione Comunale, per l'attuazione di progetti migliorativi e di qualificazione del servizio;
- d) garantire la partecipazione del coordinatore della scuola ad un tavolo tecnico permanente promosso dall'Amministrazione Comunale presieduto dal responsabile del Settore scuole Infanzia, finalizzato al coordinamento dei seguenti interventi:
  - operare uno scambio informativo costante con l'Amministrazione, secondo una logica di continuità e coerenza tra i servizi educativi del territorio e i bisogni sociali delle famiglie;
  - sostenere la crescita professionale, stimolando e favorendo la capacità progettuale dei colleghi docenti;
  - definire possibili percorsi intersettoriali e trasversali, finanziabili dall'intervento dell'Amministrazione;
  - garantire il calendario scolastico e gli orari delle attività didattiche in modo conforme a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salvo la facoltà delle scuole di offrire maggiori prestazioni;
  - realizzare un'organizzazione omogenea del servizio scolastico del territorio in riferimento ai tempi e alle modalità d'iscrizione, secondo indicatori concertati e condivisi al tavolo di coordinamento pubblico/privato;
  - assicurare un idoneo servizio di mensa e la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste in materia.

Il tavolo tecnico permanente si riunisce almeno 3 volte l'anno: prima dell'inizio dell'anno scolastico per la programmazione delle attività; a metà anno per una verifica dell'andamento della stesse; dopo la chiusura dell'anno scolastico per una valutazione finale dell'attività svolta.

## **Art. 6 – Servizio di Integrazione per Alunni Diversamente Abili**

A decorrere dall'anno educativo 2016/17, il Comune s'impegna a:

- a) Programmare, nell'ambito del budget stanziato a bilancio per tale tipologia d'intervento, le azioni di supporto e il monte orario da destinare ai singoli bambini diversamente abili, sulla base delle decisioni assunte da apposita commissione costituita dal responsabile del Settore Scuole Infanzia, dall'Assistente Sociale

comunale competente in materia di minori disabili, da un rappresentante delle scuole d'infanzia paritarie, scelto tra i componenti dell'equipe trasversale di cui al seguente punto f). La commissione ha facoltà di sentire, ai fini dell'assunzione delle proprie decisioni, i coordinatori delle singole scuole, le insegnanti di classe e le famiglie degli alunni disabili, su propria iniziativa o su istanza dell'interessato.

- b) Garantire il necessario raccordo tra il servizio di integrazione erogato all'interno delle scuole paritarie e il servizio d'integrazione scolastica erogato per i restanti istituti scolastici a livello comunale e sovra comunale d'ambito.

Alla commissione di cui alla lettera a) compete:

- La supervisione complessiva degli interventi attivati e la verifica circa il corretto raggiungimento degli obiettivi indicati nei Progetti Individualizzati;
- Il controllo e la vigilanza del servizio gestito da ciascuna scuola;
- La verifica dei risultati sulla base degli obiettivi stabiliti all'inizio dell'anno;
- La verifica formale del livello di soddisfazione della famiglia e della scuola tramite l'utilizzo di questionari o altri strumenti ritenuti idonei.

La commissione si riunisce di norma: prima dell'inizio dell'anno scolastico per la programmazione delle attività, a metà anno per una verifica dell'andamento della stesse, dopo la chiusura dell'anno scolastico per una valutazione finale dell'attività svolte.

La scuola s'impegna a:

- a) inviare entro giugno di ogni anno l'elenco degli alunni diversamente abili residenti, con allegata la richiesta di sostegno educativo e la Diagnosi Funzionale, al fine di consentire all'Ente la programmazione degli interventi e la relativa spesa;
- b) inviare entro dicembre ogni ulteriore richiesta di sostegno educativo, in caso di certificazioni o inserimenti intervenuti in corso d'anno;
- c) partecipare, se necessario, alla succitata commissione, per definire il monte orario settimanale da attribuire a ciascun bambino per il sostegno educativo;
- d) garantire l'assunzione di educatori di supporto in possesso dei necessari requisiti e di esperienza specifica con alunni portatori di handicap, nonché a provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi, contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi al rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
- e) garantire che gli educatori impegnati nel servizio d'integrazione ricevano adeguata formazione e supporto psicopedagogico e che partecipino alla programmazione scolastica in equipe;
- f) garantire la costituzione di un'equipe trasversale fra le varie scuole paritarie composta dagli operatori incaricati a seguire i P.E.I. dei bambini con disabilità, coordinata da una responsabile di una delle scuole, con la presenza, all'occorrenza di una figura esperta (psicologo e/o pedagogo);
- g) elaborare il PEI secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 104/92 di ogni alunno certificato e organizzare l'attività educativa e didattica in relazione alla programmazione scolastica individualizzata e al proprio piano dell'offerta formativa;
- h) favorire la continuità educativa tra i diversi ordini e gradi di scuola, partecipando a forme di consultazione tra gli insegnanti dei cicli di studi;
- i) inviare dettagliata rendicontazione quadrimestrale delle ore di sostegno educativo svolte a favore di ciascun alunno diversamente abile sulla base del monte ore assegnato a ciascun alunno.

Nel corso dell'anno educativo 2015/16 tale modalità di erogazione del servizio di integrazione potrà essere attivata, su richiesta della scuola, per tutti i bambini che venissero inseriti o certificati in corso d'anno, comunque entro il mese di dicembre 2015.

## **Art. 7 – Documentazione richiesta**

L'Ente gestore è tenuto a presentare la seguente documentazione:

### **a) all'inizio dell'anno scolastico (entro il 30.09)**

- a.1 una scheda informativa contenente:
  - ✓ gli estremi del decreto di riconoscimento della parità scolastica
  - ✓ il calendario scolastico
  - ✓ il numero di sezioni funzionanti con il numero di bambini in ciascuna sezione
  - ✓ il numero del personale addetto secondo le diverse qualifiche, con indicazione della specifica tipologia contrattuale applicata
  - ✓ le modalità di erogazione della refezione scolastica
- a.2 documentazione inerente i bambini iscritti:
  - ✓ elenco alfabetico dei nominativi di tutti i bambini iscritti, completo di dati anagrafici (compreso il codice fiscale);
  - ✓ fotocopie delle certificazioni ISEE, o autodichiarazione di non presentazione di tale documento, delle famiglie utenti della propria scuola.
- a.3. l'importo della retta dovuta da ciascuna famiglia.

Le scuole sono in ogni caso tenute a segnalare tempestivamente con comunicazione scritta ogni eventuale variazione circa i bambini frequentanti (rinunce, nuovi inserimenti, cambio di residenza o qualsiasi altra informazione necessaria) al fine di calcolare precisamente l'ammontare del contributo da erogare a conguaglio dell'anno scolastico.

### **b) a conclusione dell'anno scolastico (entro il 31.07)**

- b. 1 sotto il profilo della gestione:
  - ✓ il bilancio d'esercizio (o conto consuntivo) del precedente anno solare, valido fiscalmente, ovvero, nel caso la scuola dell'infanzia rientri tra le plurime attività dell'E.G., il bilancio complessivo valido fiscalmente, con specifica giustificazione delle poste attribuibili all'attività della scuola dell'infanzia (criteri di imputazione dei costi);
  - ✓ il prospetto riassuntivo dei costi e dei ricavi, desunti dal bilancio di cui al punto precedente, secondo il modello inviato dall'Amministrazione Comunale;
  - ✓ una relazione sull'andamento della gestione;
  - ✓ rendicontazione delle spese sostenute per i progetti di cui all'art. 8.2 (fatture comprensive di IVA);
  - ✓ rendicontazione delle spese sostenute per i centri estivi di cui all'art. 8.3 (fatture comprensive di IVA), comprensiva del numero degli iscritti per ciascuna settimana;
  - ✓ copia delle buste paga degli educatori assunti per il servizio di cui all'art. 8.4 e scheda di presenza specifica delle ore dedicate al servizio stesso.
- b. 2 sotto il profilo della didattica:
  - ✓ una relazione sull'andamento dei progetti educativi e delle attività scolastiche realizzate;
  - ✓ un resoconto sull'attività di formazione attuata nel corso dell'anno scolastico

## **Art. 8 – Impegni dell'Ente Locale**

L'Ente Locale si impegna a sostenere finanziariamente l'Ente Gestore nelle seguenti forme:

## **8.1 FONDO FISSO A BAMBINO RESIDENTE**

Il Comune integrerà la retta di ciascuna famiglia garantendo alla scuola l'introito complessivo mensile per ciascun alunno di €. 245,00= mensili per il periodo di apertura della scuola come da calendario scolastico e cioè per mesi 10 (dieci).

Le parti si impegnano a verificare le condizioni per una riduzione nel tempo del costo/bambino mensile di cui al comma precedente, con corrispondente riduzione delle rette a carico delle famiglie. Tale riduzione dovrà essere resa sostenibile dall'impegno delle scuole ad ottimizzare i costi di gestione, anche attraverso sinergie e forme di associazione tra le scuole stesse.

## **8.2 FONDO PROGETTI PER LA PROMOZIONE E LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI**

Il Comune garantirà un contributo integrativo complessivo, pari a €. 18.000,00= annuo, finalizzato alla realizzazione di progetti migliorativi e di qualificazione del servizio. Il contributo verrà riconosciuto alle scuole in proporzione al numero di sezioni. I progetti dovranno essere illustrati e condivisi al tavolo tecnico permanente di cui all'art. 5.

## **8.3 FONDO PER I CENTRI ESTIVI**

Il Comune garantirà un contributo integrativo complessivo pari a €. 15.000,00= per la realizzazione di Centri Estivi aperti a tutto il territorio (compresi i bambini provenienti da altre scuole): il contributo verrà riconosciuto alle scuole disponibili ad attivare il servizio in numero proporzionale al numero degli iscritti.

## **8.4 CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**

A decorrere dall'anno educativo 2016/17, il Comune si impegna ad erogare un contributo dell'importo di €. 15,00 orario per l'educatore di supporto, nei limiti del monte ore assegnato dalla commissione, per l'attuazione del servizio di cui all'articolo 6 della presente convenzione, verificando il rispetto da parte delle scuole delle prescrizioni della legge 104/92 e della presente convenzione. Il contributo è erogato alle scadenze previste all'articolo 9, sulla base di dettagliata rendicontazione delle ore effettuate a favore di ogni alunno diversamente abile.

## **Art. 9 – Modalità di erogazione del contributo**

- Il contributo di cui al punto 8.1 (contributo integrativo a bambino) verrà erogato in tre tranches, come segue:
  - ✓ 1° acconto entro il 30 ottobre, pari al 40% del contributo per bambino teorico erogabile;
  - ✓ 2° acconto entro il 28 febbraio, pari al 50% del contributo per bambino teorico erogabile;
  - ✓ saldo entro il 30 giugno, pari al 10% liquidato a conguaglio al termine dell'anno scolastico;
- I contributi di cui al punto 8.2 (fondo progetti) e al punto 8.3 (fondo centri estivi) verranno liquidati al termine delle attività realizzate, su presentazione della relativa rendicontazione, compresa di fatture comprensive di IVA.

- I contributi di cui al punto 8.4 (fondo per le diverse abilità) verranno liquidati in due tranche:
  - ✓ acconto entro il 30 ottobre pari al 40% del contributo totale da erogare sulla base delle ore assegnate per ciascun bambino
  - ✓ saldo entro il 28 febbraio, pari al 60% del contributo totale da erogare sulla base delle ore assegnate per ciascun bambino

Nel caso tali contributi non fossero stati totalmente utilizzati, la somma residua verrà lasciata nella disponibilità della scuola e conguagliata, per le eventuali esigenze dell'anno scolastico successivo, salvo restituzione allorché non vi siano bambini che necessitano del supporto educativo

Qualora vi fosse un avanzo delle risorse stanziato dal Comune per la presente convenzione in esito alla liquidazione dei contributi (8.1-8.2-8.3), l'Amministrazione e le scuole concorderanno sulla sua destinazione.

### **Art. 10 – Recepimento norme convenzionali Regione Lombardia**

L'E.G. si impegna ad inoltrare al Presidente della Giunta Regionale la domanda di contributo ai sensi della L.R. dell'11.02.1999, n. 8 "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome", entro i termini stabiliti dalla Legge.

La Regione, nei termini stabiliti dalla legge, erogherà il contributo direttamente all'Ente gestore della scuola materna. Il contributo regionale è indirizzato al contenimento delle rette a carico delle famiglie.

### **Art. 11 – Modalità di verifica e valutazione**

L'Amministrazione comunale e l'E.G. per la durata della convenzione procederanno alla verifica della convenzione stessa e garantiranno in maniera continuativa il necessario scambio di valutazioni, pareri ed informazioni sulle scuole dell'infanzia, anche al fine di garantire una più efficace programmazione delle risorse e degli interventi.

### **Art. 12 – Validità della convenzione**

La presente convenzione ha validità **da settembre 2015 a luglio 2018**, e potrà essere revocata da parte dell'Amministrazione Comunale nel caso venisse riscontrata mancanza, non rimossa a seguito di segnalazione interlocutoria da parte dell'Amministrazione stessa, nel rispetto degli impegni assunti dall'E.G. con la convenzione medesima.

Al termine di ciascun anno, l'Amministrazione convocherà il tavolo tecnico permanente per una valutazione dell'andamento della convenzione, la sostenibilità delle riduzioni di cui all'art. 7.1 e la corrispondente diminuzione delle tariffe a carico delle famiglie.

### **Art. 13 – Norme transitorie**

Per quanto attiene la parte normativa, qualora nel corso della durata della convenzione, venissero emanate nuovi Leggi inerenti i contenuti della convenzione, si intende che le stesse verranno recepite dalle parti senza dover ricorrere alla stipula di nuovi atti.

per la scuola  
Il legale rappresentante

per l'Amministrazione Comunale  
La dirigente dell'Area Persona e Famiglia